



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Il Direttore Generale


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0264828 14/04/2014 13.41
Mitt. : 520493 UOD Prevenzione Igiene sanit-pr...

Dest. : SINDACI DEI COMUNI COSTIERI DELLA CAMPANIA; DIREZIONE G...
DIREZIONE TECNICA ARPAC REGIONALE - NAPOLI; DIPARTIMENTI TECNICI DELLE...
Classifica : 20.1. Fascicolo : 2 del 2014



ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0023101/2014
ENTRATA
17/04/2014
DT



Ai Sindaci dei Comuni costieri
della Campania

Alla Direzione Generale dell'ARPAC

Alla Direzione Tecnica dell'ARPAC

Ai Dipartimenti Provinciali ARPAC
Caserta – Napoli – Salerno

Ai Direttori Generali delle AASSLL
Caserta – Napoli 1 Centro –
Napoli 2 Nord – Napoli 3 Sud –
Salerno

Al Ministero della Salute
Dipartimento Prevenzione – Ufficio IV
ROMA

Al Ministero dell'Ambiente
Tutele delle Acque
ROMA

Alle Prefetture di
Napoli
Salerno
Caserta

OGGETTO: Circolare balneazione anno 2014

In applicazione al D.lgs n.116/2008 ed al DM 30.3.2010, la Regione Campania, con delibera di G.R. n. 663 del 30.12.2013, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha definito per la stagione balneare 2014:

- ✓ la classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione (Allegato 1)
- ✓ le acque vietate temporaneamente alla balneazione (Allegato 2)
- ✓ i tratti di mare non destinati alle attività balneari per motivi che esulano dall'inquinamento (Allegato 3).

La classificazione di ciascun acqua di balneazione è determinata ai sensi del D.lgs 116/08, secondo quattro classi di qualità (Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente) sulla base degli esiti analitici dei parametri microbiologici delle ultime quattro stagioni balneari. (DGR 663/2013 - Allegato 1).

Foto copia d

Per acque "vietate temporaneamente alla balneazione" (DGR 663/2013 - Allegato 2) ad apertura stagione balneare 2014, si intendono quelle classificate di qualità "scarsa" e, indipendentemente dall'esito della classificazione, anche quelle vietate alla balneazione secondo l'art.7 del DPR 470/82 (vecchia normativa).

Tra le acque adibite alla balneazione sono incluse anche le "acque di nuova classificazione", ovvero le acque riammesse alla balneazione, dal 2011 al 2013, per il verificarsi delle condizioni di cui al DM 30 marzo 2010 (art.2 c.5). Nel principio di massima tutela dei bagnanti, di omogeneità e comparabilità della serie di dati utilizzata per il calcolo statistico della classificazione di qualità e per ottenere una classificazione quanto più corretta possibile, le valutazioni della qualità delle acque di balneazione saranno effettuate (art. 7, c. 2, del D. Lgs. n. 116/2008) sulla base della serie di dati relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti.

La rete di controllo delle acque di balneazione per il 2014, rimasta invariata rispetto alla scorsa stagione balneare, è suddivisa in 329 acque di balneazione (42 in prov. di Caserta, 149 in prov. di Napoli e 138 in prov. di Salerno) ed è consultabile sul sito istituzionale dell'ARPAC (www.arpacampania.it) nella sezione tematica dedicata alla balneazione. Tale rete, che ad ogni buon fine si allega (allegato 1), è il riferimento per la stagione balneare 2014 ai fini dell'adozione di ogni provvedimento di competenza regionale (Gestione del programma di sorveglianza, aggiornamento del Portale Acque del Ministero della Salute), dei Comuni (Ordinanze di divieto di balneazione in corso di stagione e/o eventuale revoca degli stessi, informazione al pubblico ecc.) e dei Dipartimenti Provinciali ARPAC (Monitoraggio e controllo).

Prima dell'inizio della stagione balneare (1° maggio c.a.) i Comuni nel cui territorio si trovano acque vietate temporaneamente alla balneazione (Allegato n.2 - DGR n. 663/2013), classificate "scarse" ai sensi della normativa vigente o in divieto per art. 7 del DPR 470/82, devono adottare le seguenti misure:

1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
2. garantire l'informazione al pubblico attraverso l'utilizzo delle informazioni contenute nei profili sintetici (consultabili sul web di ARPAC) con la simbologia europea;
3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

Per quanto riguarda il punto 2. relativo alla divulgazione delle informazioni sulle acque di balneazione, si rimanda alla "Decisione di Esecuzione della Commissione Europea" del 27/05/2011 (G.U. dell'Unione Europea del 31.05.2011), pubblicata sul sito istituzionale di ARPAC nella sezione dedicata alla balneazione, per l'utilizzo dei simboli volti ad informare il pubblico sulla classificazione delle acque ed ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che ne sconsigli la balneazione.

Durante la stagione balneare potranno essere riammesse alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole le acque classificate "scarse" ai sensi del d.lgs.116/08, a condizione che siano state adottate adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, documentate così come richiesto ai Comuni interessati con nota regionale (rif. prot. n. 57168 del 27/01/2014).

Si evidenzia, che ai sensi dell'art.8 c. 4 lettera b) del d.lgs 116/08 se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi saranno poste in divieto permanente di balneazione

Relativamente al recupero delle aree interdette alla balneazione ex art. 7 DPR 470/82 si comunica che sono stati programmati i campionamenti quindicinali, previsti per la verifica delle condizioni di cui all'art. 2 c.5 del DM 30 marzo 2010, per tutti i tratti di mare, la cui qualità non risulti "scarsa" nella classificazione in DGR 663/2013. Il calendario di monitoraggio 2014, così programmato, è stato pubblicato sul web ARPAC nella sezione "balneazione" ed è consultabile altresì sul portale acque ministeriale.

Resta inteso che, in attesa dei risultati analitici dei campionamenti quindicinali del controllo sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014, i Comuni interessati dovranno provvedere ad adottare per tali acque l'ordinanza di divieto di balneazione che potrà essere revocata a seguito di esito favorevole dei quattro prelievi succitati. In tal caso i Comuni, nel redigere il provvedimento di revoca, dovranno indicare le misure di rimozione delle cause di inquinamento.

La gestione del programma di sorveglianza sulla qualità delle acque di balneazione è svolto dall'ARPAC in base ai compiti istituzionali affidati dalla Regione Campania con Legge n. 10/98.

I campionamenti saranno effettuati nei punti prefissati dalla rete con cadenza mensile dal 1° aprile al 30 settembre, mentre, per i punti sottoposti alla revoca dell'art.7 (DPR 470/82) la frequenza sarà quindicinale. Il periodo che intercorre tra un prelievo e il successivo campionamento non potrà superare i trenta giorni.

Nel caso in cui non sarà possibile effettuare il prelievo nella data fissata dal calendario per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili (ripascimenti, manutenzione, ecc.) o per condizioni meteo marine avverse, il campionamento dovrà essere effettuato il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; se tale posticipazione supera i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, deve essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che dovrà essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare per l'ulteriore inoltro, da parte del medesimo, alla Commissione Europea.

Qualora durante la stagione balneare 2014, dovessero verificarsi, per ogni singolo campione superamenti dei valori limite indicati nell'allegato A del DM 30.3.2010:

- l'ARPAC, Dipartimento Provinciale, darà immediata comunicazione dell'esito del campionamento ai Sindaci dei Comuni interessati, alla Regione (Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale) e al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione) tramite la modulistica in vigore (mod.regbal/d). La trasmissione di tale comunicazione potrà avvenire anche per posta certificata, laddove se ne ravvisi l'efficacia;

- il Comune adotta immediatamente il provvedimento di divieto di balneazione dandone comunicazione in tempo reale agli stessi Enti (ARPAC - Regione - Ministero) e informando i bagnanti mediante segnaletica di divieto ai sensi dell'art.15 del d.lgs.116/82. Si raccomanda, a tal proposito, di ottemperare alla normativa di settore (D.lgs 116/08 art. 15; DM 30 marzo 2010 art.6, c.4), anche in casi in cui il divieto di balneazione è revocato a distanza di pochi giorni, ciò al fine di evitare la non conformità da parte della Commissione Europea nella valutazione della corretta gestione degli Enti preposti al programma di sorveglianza sulla qualità delle acque di balneazione.

Al fine di definire un'omogeneità di informazioni ed evitare eventuali difformità, si raccomanda di riportare nelle specifiche ordinanze sindacali le informazioni relative al codice dell'acqua, l'ID_Area e le coordinate degli estremi del tratto da interdire o riammettere alla balneazione e di adottare il modello esemplificativo reperibile sul Web di ARPAC nella sezione dedicata alla balneazione. Parallelamente gli Enti competenti sul territorio provvederanno all'analisi delle cause del superamento mediante sopralluoghi e indagini appropriate sulle probabili fonti di inquinamento, ciò anche al fine di definire prelievi aggiuntivi per determinare l'esatta estensione del divieto.

Il divieto di balneazione viene revocato quando il Dipartimento Provinciale ARPAC comunica, mediante il mod. REGBAL/SR, il primo esito favorevole successivo all'inquinamento delle analisi riferite all'acqua precedentemente interdetta. Il provvedimento di revoca deve essere immediatamente trasmesso alla Regione, al Ministero ed ARPAC.

E' sufficiente il risultato non favorevole anche di uno solo dei parametri previsti dalla normativa affinché l'intero tratto sia interdetto alla balneazione.


Per quelle acque, elencate in allegato 2, identificate potenzialmente "a rischio di inquinamento di breve durata" (D.lgs 116/2008 art. 2 comma 1, lett. d.) sulla base delle informazioni fornite dai Comuni interessati e per le quali sono state chiaramente identificate le possibili cause di inquinamento, è possibile adottare, solo una volta durante la stagione balneare, la procedura che consente di sostituire un campione sfavorevole. Tale procedura consiste nell'effettuare un campione aggiuntivo entro le 72 ore dal primo prelievo sfavorevole; in caso di esito favorevole di quest'ultimo dovrà essere eseguito un ulteriore prelievo a sette giorni di distanza; il valore del terzo prelievo sostituirà nel computo statistico della classificazione il primo campione sfavorevole.

A tal proposito, essendo ancora in itinere l'identificazione di tali acque, i Comuni nel cui territorio ricadono acque aventi le caratteristiche di cui all'art.2 del d.lgs 116/08 sono invitati a segnalare i codici identificativi di acque presumibilmente a rischio di breve durata con le relative informazioni delle possibili cause di inquinamento.

Il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni in adempimento all'art.15 del d.lgs.116/08, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con

tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (la consultazione nel web di ARPAC dei Profili sintetici di ciascuna acqua di balneazione può essere una valida guida). Per rendere disponibili le informazioni relative alla classificazione, agli eventuali divieti o avvisi che sconsigliano la balneazione, i Comuni dovranno predisporre apposita cartellonistica utilizzando i segni e i simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011 (G.U. dell'Unione Europea del 31.05.2011).

Mario Vasco



Il Funzionario
D.ssa Elvira Lorenzo

